

COMUNE DI URBANIA
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio Servizi Sociali

**FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A FAMIGLIE
IN CONDIZIONE DI DISAGIO – CONCESSIONE DI BONUS SOCIALE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI**

Visto l'art. 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2005, n. 266;

Visto il Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante:

“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”.

RENDE NOTO

- 1) con deliberazione 27 novembre 2008, n. ARG 172/08, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione alle norme richiamate in premessa, ha approvato i modelli per la richiesta di uno sconto sulla bolletta dell'energia elettrica;
- 2) **HANNO DIRITTO AL BONUS SOCIALE, PER UNA SOLA ABITAZIONE DI RESIDENZA:**
 - a) Le utenze domestiche con ISEE fino a 7.500 Euro (rinnovabile a richiesta di anno in anno);
 - b) Le utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente persona che versa in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.I due bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
- 3) Coloro che ritengono di avere diritto al bonus sociale, retroattivamente per l'anno 2008 dovranno presentare domanda ai CAAF (CGIL, CISL ed altre associazioni di categoria) entro il 31.03.2009, esclusivamente sull'apposito modello reperibile sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas: http://www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm e presso i CAAF.
- 4) alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) attestazione ISEE (in relazione al disagio economico) se non già presentata per altre agevolazioni;
 - b) copia fotostatica della certificazione ASL o dichiarazione della stessa (in relazione al disagio fisico);
 - c) copia fotostatica del documento d'identità;
- 5) in relazione al disposto dell'art. 3, comma 9, del D.L. 29.11.2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro

Urbania lì 11.02.2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Avv. Amedeo Montanari)